

**PREFERENZE A PARITA' DI MERITO**

1. Le categorie di cittadini che nelle selezioni pubbliche hanno diritto alla preferenza a parità di merito sono di seguito elencate:
  - a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  - b) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
  - c) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
  - d) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - e) gli orfani di guerra;
  - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - h) i feriti in combattimento;
  - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - p) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
  - q) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
  - r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  - s) gli invalidi ed i mutilati civili;
  - t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
  - u) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la data del 31.12.1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.l. 1 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 novembre 1996, n.608, in lavori socialmente utili per i quali è stata prevista la medesima professionalità richiesta dal posto messo a selezione, così come disposto dal d.lgs. 1 dicembre 1997, n.468 recante norme in materia di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.22 della l. 24.6.1997, n.196" ed in particolare dall'art.12.
  
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
  - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
  - c) dalla minore età.